

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2013, n. 15-6324

Aggiornamento criteri di attribuzione delle tariffe del Laboratorio Agrochimico Regionale di cui alle DD.G.R. n. 57-11275 del 09.12.2003 e n. 98-3619 del 02.08.2006.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il Laboratorio Agrochimico Regionale inizia la sua attività il 01.01.1978 presso l'allora Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria; trasformato poi in Servizio autonomo con DGR 1274/CR/4264 del 19.03.1990, è stato riaccorpato al Settore Fitosanitario Regionale il 01.01.1998 in base alla L.R. 51/97 e alla D.C.R. n. 442 del 30.09.1997; la L.R. n. 23 del 28.07.2008 e la successiva D.G.R. n. 31-4009 del 11.06.2012 prevedono, tra l'altro, che al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, di cui fa parte il Laboratorio Agrochimico Regionale, compete lo svolgimento di analisi chimiche di supporto in agricoltura.

La sua attività, in particolare, prevede:

- il supporto all'agricoltura piemontese con varie tipologie di analisi chimiche;
- indicazioni alle aziende agricole sulla concimazione delle colture, anche mediante la definizione di disciplinari e norme tecniche in applicazione di norme comunitarie;
- la consulenza riguardo ai rapporti agricoltura/ambiente determinati dall'uso di concimi e fitofarmaci;
- l'impostazione di prove sperimentali da cui trarre informazioni applicative.

I prezzi delle analisi eseguite dal laboratorio sono stati oggetto delle deliberazioni n. 52-13241 del 26.01.1982, n. 117-41443 del 21.02.1985, n. 57-11275 del 09.12.2003 e n. 98-3619 del 02.08.2006.

In particolare la D.G.R. n. 57-11275 del 09.12.2003 aveva impostato una procedura semplificata di aggiornamento dei prezzi con determinazioni dirigenziali nel rispetto di criteri metodologici stabiliti dalla Giunta Regionale.

Va ricordato che, nella definizione dei prezzi delle analisi, sin dall'inizio si è affermato il ruolo di supporto all'agricoltura regionale che è connaturato al Laboratorio Agrochimico Regionale (di seguito "Laboratorio"), stabilendo quindi un valore dei prezzi stessi ragionevolmente inferiore a quello di mercato, soprattutto per le categorie di utenti direttamente impegnate nel settore agricolo.

Le precedenti deliberazioni avevano individuato perciò i criteri di differenziazione delle tariffe sulla base della tipologia di soggetti richiedenti l'analisi (le Organizzazioni Professionali Agricole, le Comunità Montane, le Associazioni e Organizzazioni di Produttori Agricoli, le Cooperative di produttori agricoli e gli Enti Locali hanno diritto a tariffe agevolate) e della modalità di prenotazione delle analisi, laddove sia disponibile agli utenti un servizio *on-line* (al momento attivo per le sole analisi dei terreni), utilizzando il quale si ha accesso a una ulteriore riduzione della tariffa, giustificata dal minor carico di lavoro per l'inserimento dei dati da parte del Laboratorio.

Tenuto inoltre conto che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (misura "Utilizzazione di servizi di consulenza agricola") la Regione Piemonte riconosce ufficialmente i soggetti tecnici qualificati ad erogare consulenze aziendali in agricoltura, è opportuno che tali Enti possano fruire delle tariffe agevolate al pari degli altri soggetti sopra indicati.

Si ritiene altresì che, in coerenza con il ruolo di supporto all'agricoltura regionale proprio dell'azione del Laboratorio, sia opportuno estendere la tariffazione agevolata alle aziende agricole

iscritte all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte che, anche in assenza di intermediari tecnici, commissionino analisi agrochimiche al Laboratorio.

Va infine considerato che, dal punto di vista organizzativo, per favorire un utilizzo efficiente delle apparecchiature e una più efficace ripartizione del lavoro è generalmente conveniente poter disporre di consistenti lotti di campioni omogenei: per favorire questa condizione è opportuno prevedere tariffe scontate quando un medesimo soggetto recapiti un elevato numero di campioni da sottoporre ad analisi.

Nell'ambito della propria attività, per particolari tipologie di utenze e per evitare il crearsi di partite di giro il Laboratorio effettua inoltre a titolo gratuito analisi di diverse matrici. Nel dettaglio i casi previsti sono i seguenti:

- Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi, secondo quanto previsto dalle istruzioni per l'applicazione della L.R. 39/80 per analisi su prodotti vinosi;
- Enti di ricerca, limitatamente a prove sperimentali finanziate dalla Regione Piemonte;
- Enti a partecipazione regionale impegnati in controlli chimico-analitici riferiti al Programma di Sviluppo Rurale;
- altri Settori della Regione Piemonte.

Per i campioni di vino sottoposti in base al Regolamento CE 1234/2007 ad analisi di controllo per conto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi e riscontrati non conformi anche nella controanalisi, si applica a carico della parte accertata la tariffa dell'ordine dei chimici rivalutata.

Nel quadro di un generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, cui la Regione ha posto mano attraverso una puntuale revisione delle voci di propria competenza, è tuttavia auspicabile giungere ad una maggiore copertura dei costi di esercizio da parte dei laboratori;

considerato che questo obiettivo può essere perseguito tramite un aggiornamento delle tariffe riguardanti la tipologia di analisi maggiormente richiesta dall'utenza, rappresentata dalle analisi dei terreni e che tale aggiornamento, che dovrà avere una cadenza periodica, è giustificato dalle variazioni intervenute nei prezzi medi di mercato nel corso degli ultimi anni;

secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 57-11275 del 09.12.2003 è opportuno demandare a una successiva determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Fitosanitario l'aggiornamento periodico dei prezzi nel rispetto dei criteri metodologici sopra descritti.

Sentiti per via telematica i componenti del Comitato ex art. 8 della L.R. 17/1999;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la L.R. 7/01;

vista la D.G.R. n. 57-11275 del 09.12.2003;

vista la D.G.R. 98-3619 del 02.08.2006;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di confermare i criteri per l'applicazione delle tariffe, aggiornate secondo i prezzi medi di mercato, definiti dalle D.G.R. n. 57-11275 del 09.12.2003 e n. 98-3619 del 02.08.2006 per l'esecuzione di analisi chimiche e fisiche praticate dal Laboratorio Agrochimico Regionale del Settore Fitosanitario, aggiornando l'elenco dei soggetti aventi diritto alla tariffa agevolata come segue:

- Organizzazioni Professionali Agricole ed Enti di loro diretta emanazione
- Associazioni e Organizzazioni di Produttori Agricoli
- Cooperative di Produttori Agricoli
- Soggetti tecnici riconosciuti dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale in agricoltura
- Enti Locali piemontesi, quando interessati a progetti per la valorizzazione dei territori di rispettiva competenza
- Enti partecipati dalla Regione Piemonte
- Aziende Agricole iscritte all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte

2. di stabilire uno sconto del 20% sulle tariffe per i soggetti non compresi nell'elenco di cui al punto 1. nel caso in cui un medesimo soggetto consegni un numero minimo sufficiente di campioni per la stessa tipologia di analisi, comunque non inferiore a 10 unità. La tipologia di matrici e la consistenza minima dei lotti di campioni saranno individuate con successiva determinazione del Responsabile del Settore Fitosanitario sulla base delle esigenze dei singoli laboratori;

3. di applicare per i campioni di vino sottoposti ad analisi di controllo per conto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi (secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1234/2007) e per altri campioni riscontrati non conformi anche nella controanalisi la tariffa dell'ordine dei chimici rivalutata, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'analisi;

4. di stabilire che le analisi di campioni relativi a prove sperimentali finanziate dalla Regione Piemonte, quelle dei campioni di prodotti vinosi sottoposti ad analisi di controllo per conto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi, con esclusione dei casi di cui al punto 3., quelle relative a controlli analitici da parte della Regione Piemonte ed Enti delegati riferiti al Programma di Sviluppo Rurale e ogni altra analisi commissionata da strutture interne della Regione Piemonte saranno effettuate a titolo gratuito, dietro autorizzazione scritta del Responsabile del Settore Fitosanitario;

5. di demandare al Responsabile del Settore Fitosanitario:

- l'adeguamento periodico dei prezzi delle analisi dei terreni, con riferimento all'aumento sopravvenuto nei valori medi di mercato, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 57-11275 del 09.12.2003, per giungere ad una maggiore copertura dei costi di esercizio da parte del Laboratorio
- la definizione delle quantità minime per gli sconti di cui al punto 2.
- la fissazione di un numero massimo annuale di analisi per le diverse tipologie, tenendo conto delle effettive capacità operative del Laboratorio, con priorità per i soggetti con diritto alla tariffa scontata e per le analisi di supporto all'agricoltura piemontese
- l'apertura al pubblico per nuove tipologie di analisi, in relazione alle possibilità operative del Laboratorio
- le modalità di versamento degli importi stabiliti per le analisi, nonché le eventuali altre istruzioni operative.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)